

5715/16

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di NAPOLI

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Aquilina Picciocchi  
Alla udienza del 29.06.2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18440/2015 R.G. promossa da:

**COLONNA Luigi** CLNLGU45B07G964Z con il patrocinio dell'avv. Francesco  
Gentile , con elezione di domicilio alla Via Firenze n.32, NAPOLI;

RICORRENTE

contro:

I.N.P.S. , con il patrocinio del funzionario, con elezione di domicilio in VIA  
GALILEO FERRARIS,4 80142 NAPOLI;

RESISTENTE

**OGGETTO: diritto all'indennità di accompagnamento con riconoscimento del  
requisito sanitario in sede amministrativa**

**CONCLUSIONI:** come in atti.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 03.09.2015, il ricorrente in epigrafe premesso di essere titolare di rendita  
INAIL perché affetto da mesotelioma epiteliomorfo sinistro per il quale l'INAIL riconosceva la natura  
professionale della menomazione con postumi quantificati in misure dell'80%;

precisato di aver inoltrato il 16.6.2014 domanda all'INPS ai fini dell'accertamento dell'invalidità  
civile onde ottenere la liquidazione dell'indennità di accompagnamento, previo riconoscimento del requisito  
sanitario;

indicato che con verbale del 31.10.2014, la Commissione Medica competente lo riconosceva  
“invalido civile con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli  
atti quotidiani della vita” ma che l'INPS, con provvedimento del 06.02.2015 comunicava il mancato  
accoglimento della domanda per “incompatibilità con rendita INAIL”;

A



agisce affinché il giudice adito accerti l'illegittimità del provvedimento dell'Istituto con condanna della convenuta all'erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa.

L'INPS, costituitosi in un giudizio chiede rigettarsi il ricorso, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto.

Il requisito sanitario è stato già riconosciuto in via amministrativa e la ricorrente domanda soltanto il pagamento della prestazione, con la prova degli ulteriori requisiti.

Non è pertanto applicabile l'art. 445 bis c.p.c e , la condizione di procedibilità non è richiesta.

La norma dell'art. 445 bis c.p.c è, invero, di stretta interpretazione, perché deroga sia al principio della libertà delle parti di accedere alla giustizia nelle forme ritenute più idonee alla soddisfazione della propria situazione di diritto sostanziale (art. 121 c.p.c) e sia al principio del doppio grado di giurisdizione, stabilendo la inappellabilità delle sentenze adottate nella fase impugnatoria dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio; principio che se non ha rilevanza costituzionale deve ritenersi, tuttavia, stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione.

*E' pur vero che l'art. 147 disp. att. c.p.c stabilisce che Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria.*

Ma si deve ritenere che nel caso in cui la parte privata abbia ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario in sede amministrativa e chiedo la condanna al pagamento della prestazione sulla base dell'avvenuto riconoscimento in sede amministrativa, il giudice, anche qualora voglia rinnovare le operazioni peritali "di ufficio", in applicazione dell'art. 147 disp. att. c.p.c, non possa rilevare la improcedibilità. Invero la norma dell'art. 445 bis c.p.c obbliga la parte a fare l'ATPO in caso di esito negativo del procedimento amministrativo quanto al requisito sanitario. Occorre, in altri termini, che vi sia una controversia tra le parti sul requisito sanitario e che, quindi, l'accertamento di tale requisito sia indispensabile.

2



Nel caso di specie la patologia indicata nel verbale della Commissione "Mesotelioma pleurico. Condizioni generali scadute. Deambulazione assistita" non lascia adito a dubbi in relazione alla sussistenza del requisito sanitario.

Dal verbale della Commissione prodotto e dalla documentazione in atti risulta pienamente provato il diritto alla prestazione richiesta sussistendo anche i requisiti anagrafici e reddituali.

Rimane controverso tra le parti la compatibilità della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento) con la rendita Inail della quale il l'istante è titolare dal 28.3.2014.

Va precisato che l'art. 1 comma 4 della L. 21 novembre 1988 n.508 così recita: "*L'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio*".

Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione la quale, con costante giurisprudenza, ha precisato che la disposizione di cui alla L. n. 508 del 1988, art. 1, comma 4, "*nel porre il divieto di cumulo tra indennità di accompagnamento e prestazioni ad essa "analoghe" fa riferimento - come impone di ritenere un'interpretazione letterale e logica - a prestazioni che, analogamente all'indennità suddetta, sono dirette a sopperire alle medesime esigenze cui la detta indennità fa fronte, e cioè a quelle derivanti dalla necessità di garantire all'invalido che non è in grado da solo di deambulare oppure di compiere i normali atti quotidiani, e pertanto non è autosufficiente per gli incombenti indispensabili alla vita d'ogni giorno, l'assistenza e l'aiuto di un "accompagnatore" che renda possibile quegli incombenti e gli garantisca così condizioni di vita dignitose*".

Tale principio è stato già affermato in precedenza dalla Cassazione (Cass. n. 6400 del 2001; Cass. n. 3143 del 2002), la quale ha confermato la compatibilità tra l'indennità di accompagnamento e la rendita INAIL per infortunio sul lavoro, anche nel caso in cui l'inabilità sia stata determinata dalla stessa malattia in relazione alla quale è stata concessa l'indennità di accompagnamento. "*E' stato, infatti, ritenuto che, presupponendo il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento, in aggiunta ad uno stato di invalidità totale, l'ulteriore condizione della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, deve escludersi che detta prestazione sia analoga a quella corrisposta... a causa della mera inabilità lavorativa totale e permanente conseguente ad un infortunio sul lavoro, pur se cagionata dalla stessa patologia in relazione alla quale viene richiesta l'indennità di accompagnamento, e che quindi sussista tra le due prestazioni un rapporto di incompatibilità, ai sensi della L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 4*" (Cass. 19226/2011).

Va, quindi riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento stante la compatibilità tra l'indennità di accompagnamento e la rendita INAIL.

Ne consegue l'INPS va condannato al pagamento della prestazione richiesta dal 1.7.2014 primo giorno del mese successivo all'inoltro della domanda amministrativa oltre interessi legali decorrenti dal 120esimo giorno dalla domanda e per i ratei successivi dal pagamento.

Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto della maturazione dei diritti e degli

onorari sulla base della intervenuta regolamentazione dei parametri per la determinazione in sede giudiziaria dei compensi di cui al D.M. n. 140/2012 emanato ai sensi dell'artt. 9 del D.L. 1/2012 convertito in l. 27/2012 nonché del valore della controversia, sono a carico del soccombente .

P.Q.M.

Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) condanna l'I.N.P.S., in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione della indennità di accompagnamento, nella misura di legge con la decorrenza dal 1.7.2014 , oltre interessi legali sui ratei scaduti dalla maturazione di ciascuno di essi al saldo.
- b) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1000,00 oltre iva e cpa in favore dell'avv. antistatario .

Napoli 30.6.2016

IL CANCELLIERE  
Anna Piccolocchi

IL GIUDICE  
Aquilina Piccolocchi

Tribunale di Napoli  
Sezione Lavoro e Previdenza

Il sottoscritto cancelliere certifica che la presente sentenza è stata  
pronunciata e resa pubblica in presenza del  
Napoli, 30/06/2016

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE  
Anna Piccolocchi



A